



Ci Prendiamo cura del tuo benessere

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027

Misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

Adottato con Determina dell'Amministratore Unico n. 6 del 30/12/2025

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

INDICE

1.	Quadro normativo di riferimento	3
1.1.	Premessa	3
1.2.	Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi	4
1.2.	Le condotte e i reati rilevanti ai fini della <i>maladministration</i>	7
1.4.	L'Integrazione tra Modello 231 e PTPCT	13
2.	Processo di adozione, validità e aggiornamenti.....	16
3.	Oggetto del piano.....	18
4.	I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	20
5.	Il processo di gestione del rischio	23
5.1.	Analisi del contesto	23
5.2.	La mappatura dei processi.....	26
5.3.	Valutazione del rischio: l'individuazione delle aree a più elevato rischio corruzione.....	27
5.3.	Trattamento del rischio: le misure di prevenzione della corruzione.	27
6.	Monitoraggio e riesame del piano	29
6.1.	Monitoraggio sull'attuazione delle misure	29
6.2.	Monitoraggio sull'idoneità delle misure	30
6.3.	Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema.....	31
7.	il Piano della Trasparenza	32
7.1.	Ruoli e responsabilità	32
7.2.	Informazioni soggette alla pubblicazione.....	33
7.3.	I principi generali della trasparenza	35

1. Quadro normativo di riferimento

1.1. Premessa

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (nel prosieguo, in breve, anche “Legge Anticorruzione” o “Legge”).

La legge citata e i relativi decreti attuativi prevedono una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali e negli Organismi da essi partecipati tra cui le società in controllo pubblico come Farmacie Comunali Pisa SpA.

Pertanto, Farmacie Comunali Pisa S.p.A. (di seguito, in breve anche “Farmacie Comunali Pisa” o la “Società”) ha sviluppato e adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dall’Azienda (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01), cogliendo altresì l’opportunità per introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione, che è stato elaborato e integrato nel Modello *ex* D.lgs. n. 231/01, ha l’obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da Farmacie Comunali Pisa per il contenimento dei “rischi 231” al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società.

1.2. Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione del 25 gennaio 2013, n. 1, recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Delibera ANAC n. 72 del 11/09/2013, “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013, recante “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
- Delibera ANAC n. 10 del 21/01/2015, recante “Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”;
- Determinazione ASSONIME n. 8 del 17/06/2015, recante “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

- Delibera ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Decreto legislativo 25/05/2016 n. 97, recante “Semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Delibera n. 831 del 03/8/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, recante “Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato);
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante “Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfidabilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 *bis* d.lgs. n. 165/2001”
- Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”;
- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;

- Delibera ANAC n. 445 del 27 maggio 2020, recante “Parere in materia d’inconferibilità dell’incarico di amministratore unico della *omissis* s.r.l.”;
- Delibera ANAC n. 600 del 1° luglio 2020, recante “Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni”;
- Delibera ANAC n. 983 del 18 novembre 2020, recante “Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/[omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022”;
- Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020, recante “Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità”;
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)”;
- Delibera ANAC n. 1164 del 11 dicembre 2019, recante “Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”;
- Delibera ANAC n. 803 del 7 ottobre 2020, recante “Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”;
- Delibera ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”;
- Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020, recante “Interpretazione della locuzione ‘enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione’ e di ‘svolgimento di attività professionali’ di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”;
- Delibera ANAC n. 329 del 21 aprile 2021, “Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016”;
- Delibera ANAC n. 364 del 5 maggio 2021, “Accesso civico generalizzato *ex artt. 5, co. 2 e 5-bis* del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU)”;

- Delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante *Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*”;
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, *Piano Nazionale Anticorruzione 2022*;
- Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, *Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023*;
- Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, recante “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”.

Non è stato preso in considerazione l’aggiornamento 2024 del *Piano Nazionale Anticorruzione 2022*, approvato nel 2025, che fornisce indicazioni operative solo per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

1.2. Le condotte e i reati rilevanti ai fini della *maladministration*

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge Anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, e loro società controllate.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e del D.lgs. n. 231/01 e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, dall’interesse e vantaggio per la società, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, indipendentemente dal vantaggio ricavabile da parte della società nel perpetrare la condotta criminosa. In questo ambito rientrano anche le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza, di appalti e in generale di quelle di derivazione pubblica applicabili alla società secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 175/2016.

Più in generale, si tratta di contrastare la cosiddetta *maladministration*, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari; atti e comportamenti idonei ad arrecare vantaggi ma anche danni alla società che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., a danno oltre che nell’interesse e a vantaggio della società, in relazione all’attività svolta da Farmacie Comunali Pisa e ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie, non limitate per le ragioni illustrate relativamente ai reati di cui agli art. 24, 25 e 25-ter del D.lgs. n. 231/2001:

I reati commessi contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (artt. 316-bis¹, 316-ter², 356³, 640⁴,

¹ *Malversazione a danno dello Stato*: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

² *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

³ *Frode nelle pubbliche forniture*: “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.

⁴ *Truffa*: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di

640-bis⁵ e 640-ter⁶ c.p.). Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di “frodi” nella fase antecedente e successiva all’erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, traffico di influenze illecite (artt. 317⁷, 318⁸, 319⁹, 319

dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma”.

⁵ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*: “La pena è della reclusione due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

⁶ *Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico*: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età”.

⁷ *Concussione*: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

⁸ *Corruzione per l’esercizio della funzione*: “Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

⁹ *Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio*: “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

ter¹⁰, 319 quater¹¹, 321¹², 322¹³ del Codice penale). Si tratta di “reati propri”, che in quanto tali possono essere commessi solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma:

- La qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell’art 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, ai sensi dell’art 358 c.p., va riconosciuta a coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Poiché il PNA, come detto, offre una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di “malfunzionamento”

¹⁰ *Corruzione in atti giudiziari*: “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

¹¹ *Induzione indebita a dare o promettere utilità*: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

¹² *Pene per il corruttore*: “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

¹³ *Istigazione alla corruzione*: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

dell'apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, vi sono altre fattispecie che assumono rilevanza. Tra i "reati-presupposto" rilevanti ai fini dell'attuazione del PTPCT, in quanto introdotti con la Legge n. 190/2012, vi

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

rientrano, infatti, anche quelli previsti dagli artt. 2635¹⁴, 2635-*bis*¹⁵ e 2635-*ter*¹⁶ del Codice civile, 314¹⁷, 316¹⁸, 320¹⁹, 326²⁰, 328²¹ del Codice penale.

¹⁴ *Corruzione tra privati*: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

¹⁵ *Istigazione alla corruzione tra privati*: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

¹⁶ *Pene accessorie*: “La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635 bis, secondo comma”.

¹⁷ *Peculato*: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

¹⁸ *Peculato mediante profitto dell’errore altrui*: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

¹⁹ *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*: “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

²⁰ *Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio*: “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto

1.4. L'Integrazione tra Modello 231 e PTPCT

Come precisato nelle Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 1134/2017), l'art. 2 *bis*, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013 rinvia per la definizione di società in controllo pubblico al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, introducendo così un elemento di discontinuità rispetto al previgente quadro normativo, unicamente regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, basato su una diversa e più ampia nozione di controllo presa in considerazione. L'art. 2, co. 1, lett. b) del richiamato TUSP definisce come «controllo», tra l'altro: “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile²²”. Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, Farmacie Comunali Pisa, partecipata in misura del 99% dal Comune di Pisa, rientra senza dubbio tra le società in controllo pubblico, e in particolare nella fattispecie delle società *in house providing*.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla Legge n. 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano anche a Farmacie Comunali Pisa S.p.A., in quanto appunto società controllata dalla Pubblica Amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione e la citata Delibera n. 1134/2017 nella parte intitolata ai “Piani triennali di prevenzione della Corruzione ‘P.t.p.C’. e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001” illustrano le modalità di redazione, adozione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasaprena e, nel caso

patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

²¹ *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

²² *Società controllate e società collegate*. “Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

specifico delle Società in controllo pubblico, così recita: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, devono essere integrate ai sensi della L. n. 190 del 2010 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’ (...)”.

Il PNA impone, in definitiva, di tener conto, nella redazione dei PTPCT, del fatto che le situazioni di rischio “sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-*ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

In conformità alle indicazioni fornite da ANAC (Delibere n. 8/2015 e n. 1134/2017), la società, avendo già approvato un modello di organizzazione e gestione della specie di quello disciplinato dal D.lgs. n. 231 del 2001, ha provveduto a integrarlo, annualmente, con l’adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012 come sopra indicate. Tali misure, che fanno fare riferimento al complesso delle attività svolte dalla società, costituiscono il «Piano di prevenzione della corruzione».

Laddove il MOGC e il PTPCT siano riuniti in un unico documento, come nel caso di specie, è necessario - specifica l'ANAC - che siano collocati in due sezioni distinte, al fine di identificare con chiarezza i relativi contenuti, poiché ad essi sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Il tutto deve realizzarsi ricordando il concetto di corruzione rilevante che, differentemente dalle società non controllate dalla P.A., recepisce l'accezione più ampia prevista dalla normativa rispetto a quella "penale" e limitata ai reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ovvero quella della cosiddetta *maladministration* che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all'ordinamento giuridico, indipendentemente dal fatto che esse arrechino un vantaggio o siano poste in essere nell'interesse della società stessa. In un elenco non esaustivo: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell'espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini, eccetera.

Ciò è puntualmente avvenuto in Farmacie Comunali Pisa S.p.A., che con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornato annualmente e integrato nel Modello 231, ha introdotto presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente su trasparenza e su incompatibilità e inconferibilità.

2. Processo di adozione, validità e aggiornamenti

L’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è di competenza dell’Amministratore Unico, che vi provvede con proprio atto, con il supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Prima dell’adozione definitiva del PTPCT da parte dell’Amministratore Unico, lo schema è pubblicato in consultazione per tre giorni sul sito istituzionale della società (www.farmaciecomunalipisa.it) affinché gli stakeholder interni ed esterni possano presentare le proprie osservazioni e proposte. Agli interlocutori diretti della società, in particolar modo ai soci, viene inoltre data conoscenza della pubblicazione attraverso l’invio di comunicazioni specifiche.

Ai fini dell’adozione definitiva vengono esaminate le osservazioni e le proposte argomentate, pervenute in forma non anonima. All’esito della consultazione e delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il Piano viene definitivamente adottato dalla società.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività, è prevista annualmente un’attività di informazione e comunicazione sia all’interno, che all’esterno della società. Sul piano interno, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, viene inviata una nota informativa a tutto il personale, ai consulenti e collaboratori per invitarli a prendere accuratamente visione del PTPCT.

Inoltre, il personale in servizio, quello successivamente assunto e i collaboratori incaricati a qualunque titolo, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscrivono una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

La comunicazione esterna avviene, oltre che con le iniziative di consultazione nella fase di elaborazione, attraverso la pubblicazione del PTCPT sul sito della società, nella sezione “Società Trasparente”, dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

Il PTPCT ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, co. 8 della citata legge 190/2012. Ai fini dell’aggiornamento annuale, il RPCT, sulla scorta delle segnalazioni ricevute e delle indicazioni raccolte in sede di monitoraggio delle misure adottate, elabora lo schema del PTPCT e lo trasmette all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza.

L’aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

- eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e del connesso sistema sanzionatorio;
- cambiamenti normativi, regolamentari o organizzativi dell'azienda, che incidono sui servizi affidati, sulle attività svolte o sull'organizzazione dell'azienda stessa;
- eventuali nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del precedente PTPCT.

Inoltre, come previsto dall'art. 1, co. 10, della legge 190/2012, il RPCT propone all'Amministratore Unico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT può, inoltre, proporre delle modifiche qualora ritenga che circostanze esterne o interne alla società possano ridurre l'idoneità del PTPCT a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

3. Oggetto del piano

All'interno della cornice giuridica e metodologica descritta nella sezione precedente, il presente PTPC, integrativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOGC 231”) adottato dall’Azienda il 26.03.2025, descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata da Farmacie Comunali Pisa S.p.A con riferimento al triennio 2024-2026.

Il presente Piano, sebbene contenga misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quanto previsto dal “modello 231” adottato dalla Società, si configura atto autonomo programmatico, separato dal MOG 231 aziendale ma complementare dello stesso, come chiarito più volte dall’ANAC. I due documenti infatti sono coordinati e correlati fra loro.

Il PTPCT, in particolare:

- fornisce il diverso livello di esposizione dei servizi erogati dalla Società al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- disciplina le regole per l’aggiornamento e il monitoraggio di tali procedure. Inoltre, il presente Piano contiene direttive in merito a:
- il monitoraggio annuale della trasparenza;
- la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione per gli anni 2024-2026;
- le procedure decisionali in relazione al rischio di fenomeni corruttivi.

Quello presente costituisce il sesto Piano per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza adottato dalla Società e rappresenta la prosecuzione del Piano precedente, in un’ottica di continuità evolutiva con l’impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate sul versante della prevenzione della corruzione, elaborate sulla base del PNA 2022 e successivi aggiornamenti. Il presente Piano ratifica e conferma alcune delle principali scelte metodologiche di carattere generale, che erano già state affrontate e risolte nell’ambito del piano precedente.

Alla luce dei risultati sostanzialmente positivi prodotti dall’applicazione delle scelte metodologiche di carattere generale adottate e in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto lo scorso anno, si è ritenuto di confermare le metodologie già utilizzate nell’ambito del PTPCT precedenti.

In tema di misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale, va ribadito anzitutto che la loro idoneità e funzionalità all’applicazione in tutti i processi della Società implica una situazione di sostanziale continuità rispetto alla programmazione precedente.

Ragione per cui l'attuale Piano parte da un'attenta ricognizione dello stato di attuazione raggiunto nell'anno 2023, stabilendo, per ciascuna di esse, la nuova programmazione per il triennio 2024/2026, con le future fasi di avanzamento, anche sotto il profilo dei rispettivi tempi di esecuzione.

Infine, nell'attuale Piano si dà conto degli esiti della verifica sull'attuazione delle misure previste nel precedente PTPCT 2023/2025, la cui attuazione è stata monitorata durante l'anno 2023 e i cui risultati sono stati riassunti anche nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2023, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet della Società.

Anche le operazioni di monitoraggio si sono svolte con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, nell'ambito di un processo sganciato dalla logica del mero "adempimento formale", ma strettamente vissuto con analisi critica e autocritica delle attività espletate.

Infatti, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano di prevenzione risulta il vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, in quanto evidenzia che cosa l'Amministrazione sia stata concretamente in grado di attuare, nell'anno di riferimento, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e costituisce l'indispensabile punto di partenza per l'elaborazione del nuovo Piano di prevenzione per il triennio 2024/2026.

La farmacista dipendente aziendale, Dott.ssa Elisa Cascio, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con delibera dell'Amministratore Unico del 16.10.2023, ed ha elaborato la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.

4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

La legge ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, attribuendole compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Con il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, recante *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, è stato disposto il trasferimento all'ANAC anche delle funzioni precedentemente attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all'art. 48 del D. Lgs. 33/2013. Con l'art. 41 del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, la competenza per l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione è stata attribuita all'ANAC.

I soggetti che, invece, agiscono a vario titolo all'interno della Società affinché vengano rispettate le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, e i relativi compiti e funzioni sono descritti di seguito.

Amministratore Unico:

- designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012);
- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190/2012);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

- elabora la proposta di PTPCT e i successivi aggiornamenti da sottoporre all'Amministratore Unico ai fini della necessaria approvazione, secondo le procedure di cui al precedente par. 1;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando

siano accertate significative violazioni delle relative prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività della Società;

- coordina l'attuazione del Piano;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- compie attività istruttorie in caso di segnalazioni di *whistleblowing*, fra cui acquisizione diretta di documenti, audizione dei dipendenti, ecc.;
- segnala illeciti e violazioni compiuti in azienda, che possano avere rilevanza sul piano disciplinare e giudiziario agli organi e alle autorità competenti;
- accerta eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi assegnati;
- pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, o altro termine individuato da ANAC, sul sito web istituzionale dell'ente, sezione “Società Trasparente”, una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno precedente;
- in materia di trasparenza svolge le funzioni indicate dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Direttori di Farmacia:

- garantiscono la massima diffusione del Piano e vigilano sulla corretta applicazione del codice di comportamento;
- forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, svolte nel settore a cui sono preposti, controllando l'attuazione del presente Piano.

Dipendenti della Società:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della legge 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito, rifacendosi al Codice di comportamento.

L'Organismo di Vigilanza (OdV):

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

L’OdV della Società è attualmente previsto in composizione collegiale, formato da tre membri di cui un Presidente, nel rispetto del d.lgs. n. 231/2001.

L’OdV, per le sue caratteristiche di indipendenza, imparzialità e competenza estende il proprio controllo, almeno una volta l’anno, anche sull’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione da parte della Società.

L’OdV, in particolare:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta;
- può chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può effettuare anche audizioni dei dipendenti della Società;
- esprime il proprio parere obbligatorio sul codice di comportamento della Società;
- promuove l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della Società;
- rilascia l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto annualmente dall’Anac.

5. Il processo di gestione del rischio

Il PTPCT è lo strumento per attuare il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente Piano ha recepito, con opportuni adattamenti, la metodologia definita dal PNA 2019-2021 di cui alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, e dal PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, oltre che dalla delibera Anac n. 1134/2017. Si è sviluppato, pertanto, attraverso le seguenti fasi:

- l'analisi del contesto interno ed esterno;
- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, dei principali processi e l'individuazione di quelli rilevanti sotto il profilo della L. 190/2012;
- la valutazione del rischio associato a ciascun processo;
- il trattamento dei rischi.

5.1. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto esterno di riferimento ha come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

In relazione all'analisi del contesto esterno si rinvia a quanto previsto in merito dal PTPCT o, per la precisione, la sottosezione 2.3 *Rischi Corruttivi e Trasparenza* e gli allegati A2 *Aree a rischio/Misure anticorruzione* e A3 *Trasparenza - Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato dal Comune di Pisa²³.

In merito, tali indagini non hanno rilevato evidenze criminali negli ambiti economico-sociali di riferimento per la Società.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno, è stato fatto riferimento agli aspetti legati

²³ <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Performance/Piano-della-performance/Piano-della-performance>

all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.


“Farmacie Comunali Pisa” S.p.A. è stata costituita nel giugno 2003, nella forma di società per azioni con capitale detenuto al 99,5% dal Comune di Pisa e allo 0,5% da un farmacista ex dipendente.

La Società, P. IVA 01659730509, ha sede legale e amministrativa in Via C. Battisti n. 53, CAP 56125 Pisa - complesso Sesta Porta, Comune di Pisa, ed è una società a partecipazione pubblica affidataria di servizi secondo la modalità dell'*in house providing*.

La Società ha per oggetto la gestione delle farmacie di proprietà del Comune di Pisa, e dunque la produzione e/o la distribuzione di prodotti officinali e omeopatici, fitofarmaci, erboristeria, profumeria, dietetici, integratori alimentari etc. come previsto dallo Statuto, nonché l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario e la gestione di servizi di carattere sociosanitario complementari alle attività precedentemente riportate.

Ai sensi del vigente Statuto la Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci. L'AU attuale è stato eletto con deliberazione assembleare del 21/06/2021.

Al proprio interno la Società ha intrapreso un articolato sistema di azioni rivolte alla massima trasparenza e alla prevenzione di ogni possibile fenomeno corruttivo, delineato attraverso il presente Piano e aggiornato annualmente. L'Organo amministrativo ha strutturato l'assetto organizzativo in modo da rispondere efficacemente al posizionamento strategico della Società, approvando l'organigramma aziendale come di seguito rappresentato.



L'attuale struttura organizzativa di "Farmacie Comunali Pisa" S.p.A. è costituita da n. 63 (sessantatré) dipendenti, composizione che può essere considerata adeguata alle esigenze aziendali. Tuttavia, al fine di poter potenziare i propri servizi la Società prevede di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato nei prossimi anni.

I rapporti con il socio, con la P.A. in generale e con gli operatori economici sono autorizzati, tenuti e gestiti in conformità a quanto descritto nel presente Piano e nel Codice Etico dall'Amministratore Unico o dagli altri soggetti cui sia stata eventualmente e preventivamente rilasciata specifica delega o procura. È opportuno sottolineare che la delega e la procura per essere efficaci devono avere i seguenti requisiti:

- risultare da atto scritto indicante data certa;
- essere accettata per iscritto;
- attribuire i necessari poteri di organizzazione, gestione e spesa, richiesti dalla specifica funzione delegata.

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, Farmacie Comunali Pisa ha messo a punto un apparato essenziale di istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti anche di derivazione pubblicistica. Tali strumenti mirano, da un lato, a regolare l’agire declinato nelle sue varie attività operative, e dall’altro,

a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tal modo, si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della sua attività.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e procedure interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati. In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate attraverso specifica comunicazione/formazione.

Tutte le prassi/procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (*accountability*);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, ecc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su target ragionevoli;
- tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti 'emittente e ricevente' e alla specifica motivazione.

5.2. La mappatura dei processi

Le condotte oggetto di esame non presuppongono necessariamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

Nell'aggiornamento 2023 al PNA 2022, l'ANAC afferma che è fondamentale mappare sicuramente i processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche, con particolare riferimento a quelli ricompresi negli appalti oltre a quelli di particolare rilievo ovvero a quelli che si caratterizzano per:

- a) l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in tal senso possono essere ricompresi quelli che afferiscono a quelle aree che la L. n. 190/2012 ritiene essere a rischio generale quali autorizzazioni o concessioni, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche);
- b) il notevole impatto socioeconomico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie

(a cui vanno ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche); c) essere risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto dall'amministrazione sui precedenti PTPCT.

Il RPCT ha approfondito tale attività di mappatura attraverso anche apposite riunioni tenute con i dipendenti e i responsabili d'area coinvolti nei singoli processi oggetti di disamina.

L'allegato A al presente Piano indica le aree di rischio individuate, i relativi processi sensibili per la loro capacità di favorire la commissione dei reati rilevanti ai fini della Legge n. 190/12, la descrizione di ciascuno di essi secondo il modello input-output, l'unità organizzativa responsabile e il catalogo dei principali rischi associati.

5.3. Valutazione del rischio: l'individuazione delle aree a più elevato rischio corruzione.

Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguitamento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento, inteso come il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguitamento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per la valutazione del rischio, il RPCT ha effettuato una specifica analisi di *Risk Management* riferita ai processi e ai procedimenti effettuati dalla Società.

Ciò posto, la Società sulla base della mappatura dei processi sopra riportata, ritiene di individuare quali attività a più elevato rischio di corruzione quelle relative alla gestione del personale, alla gestione del contenzioso, agli affidamenti, diretti e mediante procedura, di lavori, beni e servizi, alla programmazione delle forniture, alla gestione di entrate, spese e patrimonio, alla concessione di contributi e sovvenzioni (allegato B).

I rischi sono stati identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, in apposite riunioni operative svolte, tenuto conto delle specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca, nonché sulla base dei dati tratti dall'esperienza ovvero da un esame dei precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato la Società.

5.3. Trattamento del rischio: le misure di prevenzione della corruzione.

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi nella fase di valutazione attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

società.

Il trattamento del rischio è “soppresso” annualmente, tenuto conto delle risultanze della attività di monitoraggio con lo scopo di valutare se le misure adottate debbano essere o meno “rinforzate” anche per l’anno successivo.

L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione del presente piano anticorruzione è stata realizzata sulla base delle indicazioni ANAC, suddividendo le stesse tra “misure generali”, che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, e le “misure specifiche”, che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione. Le medesime sono state altresì elaborate nel rispetto dei requisiti di sostenibilità economica e organizzativa, di capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, e di adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

La vigilanza sull’attuazione delle misure generali e specifiche compete al RPCT che opera in coordinamento con l’OdV, nei termini programmati nei rispettivi piani di audit annuali.

Per quanto riguarda le misure generali, la Società fa riferimento alle linee di condotta, ai protocolli e ai presidi descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231), cui si rinvia anche per l’analisi delle ulteriori misure generali di prevenzione²⁴.

Per quanto riguarda le misure specifiche, per le uniche attività a cui è stato associato un grado di rischio di corruzione non inferiore a medio (gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo; programmazione di forniture e di servizi), la società intende formalizzare specifiche procedure operative la cui corretta implementazione e applicazione, sotto la supervisione del RPCT, dovrebbero contribuire a ridurre il suddetto grado di rischio.

²⁴ Informatizzazione dei processi; Sistema dei controlli; Codice etico e di comportamento; misure per procedimenti penali in corso; misure per la gestione dei conflitti di interesse; misure per la trasparenza; sistema disciplinare; *whistleblowing*; nomina dei referenti per la prevenzione; formazione e la comunicazione; rotazione ordinaria del personale; verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; verifica su eventuali incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; disciplina dello svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

6. Monitoraggio e riesame del piano

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. PNA 2019 e PNA 2022 - aggiornamento 2023).

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta a intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio” a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell’Ente. A monte, nella prima parte dell’anno viene definito un Piano di attività di vigilanza da parte del RPCT e dell’OdV che costituisce la bussola su cui si basa il monitoraggio effettuato nei termini sopra indicati.

6.1. Monitoraggio sull’attuazione delle misure

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT e dell’OdV: quest’ultimo limitatamente alle misure ritenute rilevanti rispetto alle finalità del D.lgs. n. 231/01, che, come detto, rappresentano un sottoinsieme di quelle previste ai fini del contenimento del rischio di *maladministration*.

Per quanto riguarda i processi oggetto del monitoraggio, il RPCT e l’OdV dovranno tener conto delle risultanze dell’attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare l’azione di monitoraggio.

Il monitoraggio sull’attuazione delle misure avviene almeno annualmente. L’attività di monitoraggio annuale viene adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale. L’RPCT e l’OdV effettuano il controllo sull’attuazione delle misure stesse e nella richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi “prova” dell’effettiva azione svolta.

Nel pianificare le verifiche si tiene conto anche dell’esigenza di includere nel monitoraggio i processi

non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate, infatti, non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT e dell'OdV, poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT o all'OdV in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità.

Il RPCT e l'OdV svolgono altresì audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Delle risultanze del monitoraggio viene tenuto conto all'interno degli aggiornamenti annuali del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT e in quella dell'OdV. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono infatti il presupposto della definizione del successivo PTPCT oltre che del Piano di vigilanza dell'OdV.

6.2. Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della “effettività”.

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT in coordinamento con l'OdV.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta alla non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (ad esempio, una modifica delle caratteristiche del processo o degli attori del medesimo); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT in coordinamento con l'OdV dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

L'attività di monitoraggio annuale viene adeguatamente pianificata; rappresenta una declinazione di

quella sulla loro attuazione e alimenta la successiva fase del riesame.

6.3. Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene ad opera dell'RPCT in coordinamento con l'OdV, supportato dall'Organo amministrativo e dal personale dipendente. Ha una frequenza almeno annuale, in coordinamento con la predisposizione della relazione annuale dell'OdV e del RPCT, e trova declinazione nell'aggiornamento annuale del PTPCT.

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

7. il Piano della Trasparenza

Sulla base delle disposizioni della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016, e delle specificazioni contenute nel PNA, alle società in controllo pubblico, quale Farmacie Comunali Pisa, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”.

7.1. Ruoli e responsabilità

Nel caso di FCP, i soggetti e le unità organizzative direttamente coinvolte nell’attuazione delle disposizioni del Programma per la trasparenza e l’integrità sono costituite da:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- i Referenti per la trasmissione dei dati, costituiti dai responsabili delle unità organizzative che devono predisporre e trasmettere i dati;
- il Responsabile dell’inserimento dei dati nel sito web della società.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei compiti dei soggetti suddetti.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, la società ha individuato un Responsabile della Trasparenza, identificandolo con la dipendente dott.ssa Elisa Cascio.

Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 43, il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’Amministratore Unico e all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Il Responsabile della Trasparenza controlla e assicura, inoltre, la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013.

Referenti per la trasmissione dei dati

I referenti per la trasmissione dei dati sono costituiti dai responsabili delle varie aree aziendali di seguito individuati (allegato C), che devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Responsabile dell’inserimento dei dati nel sito web della società

Il Responsabile del sito web coincide con il Responsabile della Trasparenza, che, coadiuvato da un fornitore specializzato, cura la predisposizione e l'aggiornamento della sezione del sito Società Trasparente e procede alla pubblicazione on line dei dati aziendali.

7.2. Informazioni soggette alla pubblicazione

In applicazione della Delibera ANAC n. 1134/2017, come sostituita dall'allegato n. 9) al PNA 2022 e dalla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, le società in controllo pubblico pubblicano, previa verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione e alle attività esercitate.

Il d.lgs. 175/2016, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013. Tali obblighi riguardano:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Dal punto di vista sanzionatorio, poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it

- a) l’omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata alla stregua dell’omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto-legge n. 90/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n. 33, come identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 33 è sanzionata dall’ANAC. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall’Autorità in data 16.11.2016.

Le misure di trasparenza adottate dalla società seguono costantemente l’evolversi della normativa e sono integrate nella società secondo gli assetti organizzativi e di responsabilità individuate nel presente documento. Con specifico riferimento al PTPC per l’annualità 2025 si ricorda che, con la Delibera del 25/09/2024, n. 495, l’ANAC ha approvato tre schemi di pubblicazione per favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione Amministrazione trasparente dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. I nuovi schemi approvati dall’ANAC sono relativi a:
a: utilizzo delle risorse pubbliche; organizzazione delle pubbliche amministrazioni; controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione. Le amministrazioni e gli enti avranno a disposizione un periodo transitorio di dodici mesi per procedere all’aggiornamento delle relative sezioni in Amministrazione Trasparente. I dati dovranno poi essere pubblicati secondo i nuovi modelli. L’ANAC ha approvato anche le Istruzioni operative, con raccomandazioni per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente.

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 citato, intitolato “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, la società “indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. A tale scopo l’allegato 3 al presente Piano contiene la griglia di riepilogo di ciascun obbligo di pubblicazione, specificando riferimento normativo, periodicità dell’aggiornamento, responsabile dell’elaborazione e della trasmissione, responsabile della pubblicazione, termini entro

cui deve avvenire la pubblicazione.

7.3. I principi generali della trasparenza

Attraverso la sezione Società trasparente Farmacie Comunali Pisa realizza i seguenti obiettivi:

- a. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- b. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- c. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- d. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti del personale verso elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti dei dipendenti, sviluppando altresì la cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. art. 14, comma 2 e 15 bis, D. Lgs. 33/2013). Decorsi detti termini i relativi dati e documenti sono accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico.

Qualora vi siano dati non pubblicati, perché non prodotti o perché l'obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, occorre riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, indicando le circostanze specifiche. L'immissione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dalle diverse Aree aziendali evidenzia la necessità di prevedere forme accurate di controllo sull'esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati,

in particolare quando possono contenere dati personali e sensibili.

L'obiettivo di contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore ovvero:

- integrità: l'informazione non deve essere parziale;
- costante aggiornamento: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento cui si riferisce. Nella griglia di riepilogo (allegato 3) è indicata la frequenza di aggiornamento di ciascun contenuto della sezione Società Trasparente;
- completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative;
- tempestività: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione;
- semplicità di consultazione: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni;
- comprendibilità: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto;
- omogeneità: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene;
- facile accessibilità e riutilizzabilità: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. 1-bis) e 1-ter) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. - "Codice dell'amministrazione digitale" - e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Società trasparente»;
- conformità ai documenti originali: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza;
- indicazione della provenienza: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte;

- riservatezza: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato devono rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

L'attività di controllo sul rispetto dei criteri elencati è affidata al Referente che dispone la pubblicazione dei dati o che detiene, per competenza, i dati pubblicati.

In definitiva, il sito web istituzionale della Società è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Via C. Battisti, 53 - 56125 Pisa Tel. 050 8311170 Fax 050 830848 P.I./C.F. 01659730509
spafarmacie@farmaciecomunalipisa.it www.farmaciecomunalipisa.it